

Una causa per la *decima novalium* nella Valpolicella del Cinquecento: Arbizzano e Novare (1547-1553)

Le tumultuose spinte della congiuntura agraria del Cinquecento veneto, caratterizzato peculiarmente dal rinato e in più casi spasmodico interesse dei ceti urbani per l'investimento agrario speculativo (con tutti i noti corollari che ne seguirono, dalla corsa all'accaparramento delle risorse idriche, alla sperimentazione di nuove scelte colturali), contribuirono a modificare notevolmente gli assetti preesistenti del territorio¹; in particolare, le numerose opere di bonifica, che vennero intraprese anche e soprattutto per far fronte alla sempre più crescente domanda urbana di «possessioni» e che effettivamente resero disponibili nuove enormi estensioni di terra, incisero non poco sulle pratiche del diritto di decima. Quest'ultimo era certo un aspetto minore e per nulla legato agli eventi innovativi che sembrarono catalizzare le campagne della Terraferma, ma rimaneva indubbiamente una fonte di reddito tra le più ambite e ricercate da quello stesso patriziato che pareva voler legare a tutti i costi il proprio destino economico a quello della terra².

Il diritto di decima – non occorre ripeterlo – aveva origini molto più antiche – che d'altra parte non interessano precipuamente il periodo da noi trattato –, quando ormai il sistema dell'esazione decimale, per buona parte snaturato rispetto alla sua primigenia natura di corresponsione per il mantenimento del

clero, era saldamente arroccato nelle mani di quelle stesse *élite* urbane che avevano, nel corso dei secoli precedenti, tanto lottato per riuscire a gestire autonomamente (lasciando quindi al clero alcuni residui dell'originario diritto, in maniera emblematica il “quarrese”³) la ricca redditività decimale fino a controllarla quasi del tutto.

È pure doveroso ricordare che nemmeno con l'inizio della dominazione di Venezia il diritto di decima andò incontro a mutamenti sostanziali: la Repubblica preferì, come per molti altri importanti aspetti della vita amministrativa e giuridica delle città conquistate, non introdurre novità (probabilmente pericolose e destabilizzanti), mantenendo in vigore, con il riconoscimento degli statuti coevi, tutta una serie di pratiche e consuetudini comprovate⁴.

In merito dunque alle decime ecclesiastiche, Venezia conservò integralmente le norme statutarie che da secoli regolavano il diritto di decima, le consuetudini dell'esazione e le cause che con una certa frequenza scaturivano e la cui risoluzione veniva affidata, dalla prassi statutaria di tutte le città del Dominio, al giudizio del podestà⁵ (a cui si erano sostituiti i rettori rappresentanti del potere veneziano)⁶. In poche parole quindi, per quel che riguarda il diritto di decima, la politica di Venezia può bene essere riassunta nel motto che più volte accompagnò le disposizioni ufficiali

con cui la Repubblica di volta in volta interveniva per correggere, inasprire e di converso controllare l'operato dei suoi magistrati in relazione al delicato problema decimale: «Qui sunt soliti solvere solvant»⁷, chi aveva sempre fino ad allora contribuito alle decime e ai quartesi doveva continuare a farlo, era invece bandita qualsiasi «novitatem propter decimas»⁸, che rischiava di inceppare un meccanismo da tempo ormai consolidato e che tra l'altro si era rivelato alquanto lucroso e redditizio anche per il patriziato della Dominante⁹.

Prescindendo da tutte le schermaglie con cui, per buona parte del Quattrocento, la Chiesa e gli episcopi della Terraferma tentarono senza successo di ribadire i loro diritti sulle decime delle diocesi (diritti che erano però da tempo saldamente passati sotto il controllo del notabilato urbano, incontrando ovviamente la ferma e in più casi minacciosa opposizione dei maggiori organi dirigenti della Repubblica¹⁰), la corsa alla terra e l'incessante opera di bonifica che interessarono il secolo successivo costrinsero Venezia a un repentino riesame delle faccende decimali.

Bonifiche, retratti e nuovi dissodamenti che – come abbiamo accennato – avevano iniziato dalla metà del Cinquecento ad assumere sempre più consistenti proporzioni, avevano progressivamente reso coltivabili zone sempre più vaste nelle campagne del Dominio, aree che, in sintonia con le disposizioni di decimazione in vigore, sarebbero state soggette al pagamento della decima una volta che i proprietari ne avessero iniziato la coltura. E se prestiamo fede ai dati (ancorché molto approssimativi) proposti da Angelo Ventura, la disponibilità di terreni bonificabili *in fieri* nella «bassa pianura padana compresa nella Terraferma ve-


neta» doveva «aggirarsi intorno ai 300-350 mila campi padovani»¹¹; e, anche se risulta estremamente difficile e incerta una stima plausibile di quanti di questi campi vennero poi effettivamente bonificati nel corso del secolo o in quelli successivi, l'enorme estensione di queste terre, quantunque bonificate o bonificabili, dovrebbe permettere di capire facilmente la posta in gioco per i fruitori dei diritti di decima che ne sarebbero stati interessati.

Il rischio evidente era quindi che il proprietario di terreni e di zone bonificabili, già gravato dalle spese notevoli delle opere di riassetto – anche se un discorso a parte meriterebbe il ruolo centrale e importante avuto dallo Stato veneziano come finanziatore diretto e indiretto di molti interventi di bonifica¹² – e da quelle dell'avvio della coltivazione, venisse poi a subire anche l'esazione decimale, che andava in questo caso a beneficiare un fruitore passivo, non interessato alla conduzione dei fondi e al loro miglioramento.

Per ovviare quindi a questo inconveniente, e per porre ordine nell'infinità di cause, liti e procedimenti tra decimanti e proprietari terrieri di beni novali (che minacciavano di intasare le già troppo affollate aule di giustizia dei tribunali del Dominio e le magistrature di appello di Venezia), la soluzione della Repubblica privilegiò necessariamente gli sforzi sostenuti contro le *consuetudines* di decimazione, mantenendo poi in vigore e strenuamente ribadendo tali decisioni anche nei decenni e nei secoli successivi: «Essendoché mai in alcun tempo di ricordo d'uomini, non è stata pagata la decima nel dominio nostro de' novali, e con giustissime ragioni, poiché, taluni usato avendo dell'industria in retrazer, e bonificar valli, e luoghi del tutto inutili, non porta il dovere, che quando poi siano ri-

Nella pagina a fianco.

Villa Cedrare nella valle di Negrar con il paesaggio circostante: un esempio di bonifica e sistemazione a terrazze delle aspre colline valpolicellesi sottratte al bosco e all'inculto.



dotti a qualche buon termine, sia loro aggiunta qualche gravezza»¹³.

Le vicende processuali – a cui tra breve faremo riferimento¹⁴ –, incentrate su un conteso terreno novale soggetto alla decima di Arbizzano e Novare, sono difficilmente ricollegabili all'impetuosa proiezione verso la terra di cui, più sopra, abbiamo tentato di racchiudere in poche righe i tratti peculiari. Rimane infatti indubbio che la lite tra i possessori del piccolo fondo dissodato (e conseguentemente ritenuto novale) della pertinenza di Novare e i compadroni della decima del luogo non trovi un riscontro diretto, se non eminentemente cronologico, nei grandi interventi e nei tratti che negli stessi anni stavano smuovendo le forze economiche più attive della Repubblica nel Padovano o, anche se in misura minore, nel Veronese.

È però importante sottolineare fin da subito che le autorità veneziane chiamate a dirimere la contesa (e nel caso in questione furono ancora una volta i rettori di Verona) non tardarono a considerare il procedimento giudiziario su cui si apprestavano a intervenire come una causa per *decima novalium*. E a questo proposito risulta emblematica la continua menzione (nel corso del processo e, ovviamente, al momento della sentenza pronunciata in Camera Fiscale), delle recenti disposizioni della Repubblica in materia di novali, come pure l'attenzione prestata, durante le deposizioni dei testimoni delle parti alle caratteristiche, ai particolari, agli uomini e alla spesa dell'intera operazione che aveva trasformato, dopo anni di fatiche, un terreno di pochi campi, sterile e sassoso, in una fertile piantagione di olivi¹⁵.

Si tratta dunque di un processo per beni novali *sui generis*, particolare sia per l'ubicazione dei fondi sia

per le opere e i lavori che vennero effettuati, legati, più che a una visione speculativa e imprenditoriale di ampio respiro della terra e delle risorse agrarie, alle necessità «di uno strenuo sfruttamento»¹⁶ dei pochi spazi disponibili, il più delle volte pericolosamente indiscriminato¹⁷, ma necessario per venire incontro a quelle nuove spinte (anche e soprattutto demografiche) che nella Valpolicella del primo Cinquecento cominciavano a diventare pressanti¹⁸. Un processo che testimonia, nel contempo, come l'applicazione in contesti altamente differenziati delle disposizioni legislative della Repubblica passasse sostanzialmente attraverso la funzione mediatrice del ruolo rettorile, «fondamentale cinghia di trasmissione della volontà del Principe»¹⁹, filtro flessibile delle istanze emanate dalla Dominante e delle intrinseche e spesso multiformi necessità dei territori del dominio, ancorché sperduti e marginali.

..... I PROTAGONISTI DELLA VICENDA

Il terreno della discordia, al centro dell'intera vicenda processuale, era sito nella villa di Arbizzano e, più precisamente, in pertinenza di Novare nella contrada denominata Creari²⁰. Prestando quindi fede ai primi testimoni, che vengono chiamati a deporre alla presenza dei notai della Camera Fiscale di Verona (i quali – bisogna però ricordarlo – erano stati presentati da Giovan Francesco da Marano, proprietario del fondo e artefice della bonifica, per difendere le proprie pretese), era notorio per «publica voce et fama nel locho de Novare et in li altri lochi circumvicini»²¹ che «essa pezza da anni vinticinque in là soleva esser

pascolo da pегre, loco sterile, e da niuna utilità, et in essa non curano né arbori, né vigne, né spini, ma solamente alcuni virgulti»²², ed era anche «sbrogia, sassosa, et così magra et sterile che non se ne raccoglieva niente, et così triste che [...] non la valeva soldi cinque al campo per modo di dire et in essa vi pascolavano li asini et le pегore di questo et de quello come in loco comunale»²³, dunque «senza pagar cosa alcuna come in loco sterile et deserto, e come se dice per proverbio «da fargli el nido le capelugole»²⁴.

I proprietari del terreno in questione, il quale – come vedremo meglio in seguito – aveva un'estensione di circa quattro campi veronesi, erano stati per un certo periodo di tempo Giovan Francesco da Marano e un tale Antonio *de Roveris* (o *de Roversis*, secondo un'altra accezione pure ampiamente usata nelle carte processuali), fino a che quest'ultimo «alienavit»²⁵ la sua parte in favore di Giovan Francesco che non tardò a iniziare lunghe e costose opere di riassetto e bonifica del terreno durate circa un quindicennio²⁶ (le testimonianze sono rese nel 1549).

Le carte processuali non ci riservano però nessuna altra notizia su da Marano («civis Veronae»²⁷ e membro di una famiglia le cui vicende erano, da almeno due secoli, intrecciate con la Valpolicella²⁸) anche se, in base alle poche indicazioni che trapelano di volta in volta dalle testimonianze sulla spesa sostenuta, dovremmo arguire che potesse vantare una disponibilità economica certamente consistente; lo troviamo invece menzionato nella prima visita vicariale compiuta alla diocesi durante l'episcopato di Gian Matteo Giberti, invischiato «inhoneste» in una relazione con una tale Giovanna, concubina notoria di Domenico Delaydi (che sarà – come vedremo – uno dei testimoni a favo-

re di Giovan Francesco) e quindi, a detta di alcuni *homines loci*, poco avvezzo alla confessione²⁹.

E le stesse visite pastorali di Giberti, come anche quelle dei suoi successori, permettono di tracciare con buona precisione un profilo di un altro dei protagonisti della causa contro da Marano, don Felice *quondam* Geronimo Righetti, pievano della chiesa di San Pietro e fruitore della metà degli *iura decimationis* delle pertinenze di Arbizzano e Novare³⁰. Rampollo anch'egli di una famiglia i cui interessi erano da tempo stabilmente legati alla Valpolicella³¹, viene menzionato nella prima e nella seconda visita vicariale di ricognizione, durante l'episcopato gibertino, senza che peraltro i verbali visitali ci forniscano informazioni di rilevante importanza: di certo comunque l'elemento più significativo che si può evincere è la sicura scarsa attenzione di don Felice per la *cura animarum*, affidata – pur trattandosi di una prassi comune tra il clero beneficiato della diocesi veronese³² – a cappellani stipendiati amovibili, sostituiti da Righetti con una certa frequenza³³.

La sua figura si delinea però con più precisione nel corso delle successive visite: durante quella del 1530, personalmente condotta dal presule genovese, don Felice (che, tra l'altro, ha affittato per 102 ducati la propria chiesa a una tale Guglielmo *Plato*³⁴, che a sua volta si serve di un cappellano avventizio per la cura) fatica a superare l'esame del vescovo («nihil vel parum intelligit»³⁵), mentre invece al momento della visita vicariale del 1532, oltre a essere stato «reperitus [...] in habitu minus congruenti» alla sua condizione sacerdotale, viene aspramente redarguito affinché «incedat in habitu honestiori et [...] studeat et ne conterat tempus in eundo quotidie ad venatio-

nem»³⁶, mentre poi lo stesso vicario vescovile gli ricorda «quod dicat quotidie officium et quod curet tam interioribus quam exterioribus exemplaris esse et magis diligit cultum divinum et ne erubescat in ecclesia munere suo fungi, memor gradus et professionis suae». Anche in quest'ultima occasione, al momento dell'esame, Righetti diede prova di sapere ben poco («parum scit») di grammatica e di latino, venendo quindi costretto a frequentare un «satis excellens grammatices professor»³⁷ per imparare almeno il necessario ai suoi compiti sacerdotali, anche se da più indizi appare plausibile ritenere che don Felice non avesse mai ottenuto l'ordinazione e quantomeno la collazione vescovile del proprio beneficio.

E le cose certo non mutarono in meglio nei decenni successivi: il longevo don Felice riuscì a passare senza troppi danni l'ultima visita di Giberti³⁸ (1541), come anche quella del successore Luigi Lippomano³⁹ (1553), anche se la sua situazione anomala non sfuggì nel decennio successivo all'occhio vigile di Agostino Valier. Durante la visita nel novembre del 1566, il fatto che Righetti «non exercet curam animarum, licet resideat»⁴⁰ destò sicuramente la preoccupazione del vescovo, in un torno di anni in cui la Chiesa, appena concluso il Concilio di Trento, era impegnata con assiduità nella costruzione della nuova cellula parrocchiale, in cui (riprendendo letteralmente gli insegnamenti che erano stati di Giberti) la cura delle anime, la residenza e la fruizione dei benefici curati divenivano gli inscindibili tratti del *bonus pastor*⁴¹.

Furono poi gli stessi *homines loci* che confermarono a Valier quanto forse già Giberti e i suoi collaboratori avevano subodorato, e cioè che don Felice non avesse mai ricevuto gli ordini («eorum iuramento

unanimiter retulerunt quod nunquam viderunt eorum archipresbyterum celebrare, nec sciunt eum alibi etiam celebrasse»⁴²), anche se poi non venne preso nessun effettivo provvedimento, nemmeno dopo la banale e quasi provocatoria giustificazione di don Felice: «Respondit se esse sacerdotem, sed non celebrare quia timet ne deficiat in celebrando ob eius debilitatem, quam precipue in capite patitur»⁴³.

Vari altri elementi, che possono essere rintracciati tra le testimonianze presentate al processo, inducono a ritenere che don Felice Righetti fosse legato da parentela con la famiglia Turchi, proprietaria della seconda metà della decima di Arbizzano e Novare. Si tratta ovviamente di indizi da provare alla luce di una documentazione più ampia, ma che comunque si rivelano importanti per delimitare quella rete di alleanze familiari e di legami parentali che in questo caso veniva a permeare anche il godimento dello *ius decimationis*. Un teste presentato da Zeno Turchi, Giovanni Nicola *quondam* Geronimo Righetti della contrada veronese di San Benedetto (e quindi probabilmente fratello di don Felice), viene descritto dal redattore del verbale come «nepos» dei Turchi, mentre di un secondo testimone, Giacomo *quondam* Geronimo Righetti della contrada di Sant'Egidio, si dice che «attinet sed nescit in quo gradu» al predetto Zeno Turchi. Non solo, sempre tra i *testes* a favore dei Turchi depose anche Giovanni Maria *quondam* Antonio Righetti della contrada di Sant'Egidio, che si identificò al notaio della Camera Fiscale come «compater» di battesimo di Zeno Turchi. Gli elementi quindi raccolti dovrebbero essere sufficienti per trarre qualche conclusione.

Evidentemente l'unione parentale tra le due famiglie e la gestione comune della redditività decimale di

Nella pagina a fianco.

Un altro esempio, sempre a terrazzamenti, di sistemazione collinare della Valpolicella, nei pressi di Sant'Ambrogio.



Arbizzano e Novare trova riscontro in due tendenze che possono essere considerate parallele: da una parte – come ha ben sottolineato Gian Maria Varanini – il forte interesse dei *cives* per i redditi decimali, anche come strumento di «controllo economico e sociale del mondo rurale»⁴⁴, abbondantemente documentato nelle frequenti incursioni di rappresentanti delle due famiglie nella gestione degli incanti e nella conduzione della decima già nella seconda metà del Quattrocento; dall'altra invece la progressiva «rivalutazione del prestigio sociale» ma anche e soprattutto economico del sacerdozio rurale, riscontrabile nel fatto che nel Cinquecento «buona parte dei preti originari della valle fa parte di élites locali, emergenti o affermate»⁴⁵. Due tendenze che, nel nostro caso, si uniscono e si intersecano alla perfezione nei destini e nelle vicende delle due famiglie, anche all'indomani degli eventi del processo, se pensiamo infatti che, alla morte di don Felice, il suo posto venne preso da un altro Righetti, Alberto⁴⁶, senza che peraltro nessuna delle molte visite pastorali menzionate abbia mai fatto cenno a un presunto giuspatronato della famiglia sulla pieve di Arbizzano.

.....
GLI ANTEFATTI

I lavori intrapresi da Giovan Francesco da Marano sul fondo conteso iniziarono con il reperimento e l'acquisto degli attrezzi necessari al dissodamento: «convene mandar [...] nella Val Camonega⁴⁷ a tuor un pal de ferro et un pico da cavar et spezza[r] gli sassi, et le laste che li erano dentro⁴⁸ la pezza; in seguito – continua un testimone – alcune volte gli ho visto

quattro et cinque opere a cavarli fora tal pezzo de lasta che era grande più de un vezzolo da mezzo carro, et ho visto condur fora per un mese continuo [...] un mondo di sassi [...] e senza numero di preoni cavar con li pichi, con li zaponi, con li cugni, pal de ferri, stange et molti altri simili instrumenti» e «ho visto sepelirli nella ditta pezza de terra per non poterli portar fora per la sua moltitudine che tanti ve ne erano che non sapeva el ditto Maran ove logarli, et ho visto alcune volte per un mese continuo un spezza preda non cessar mai di spezzar cengi, et laste fora dalla ditta pezza de terra»⁴⁹ che «se fabricarrebbe mezo [e]l Castel Vecchio, et quasi tutto»⁵⁰.

Altri testimoni indicarono inoltre che molte delle pietre rimosse e tolte dal terreno venivano poi condotte e gettate «al progno che descende dal vagio de roselle»⁵¹, spesso ricorrendo all'utilizzo di «carrette da boi da doi rude», mentre altre volte quando i sassi erano «così grandi et mal agevoli da condur» li si doveva trasportare fino al progno «con la slisca»⁵² (slitta) e «con li rugoli, et ad alcuna di quelle erano sei et otto homeni»⁵³ impegnati nel traino.

Le buche che rimanevano nell'appezzamento e in generale l'intera superficie della pezza venivano poi riempite con «assai quantità de bon terren con li zerleti a spalla come si fa alle fosse delli bastioni», terra che «la cavavano in un vegro del ditto messer Zuan Francesco coerente alla ditta pezza de terra per bonificarla et farla fertile insieme con del ludame che gli faceva condur dentro con gran spesa»⁵⁴.

Terminata quindi la prima fase dalla bonifica, dopo aver reso coltivabile la pezza di terra, continuamente «eam letamine stercorizando»⁵⁵ e dopo averla delimitata con una muraglia di pietre («una marogna che

circonda parte della ditta pezza de terra»⁵⁶) per difenderla dal pascolo degli animali e in parte dalle acque, il passo successivo fu quello di «far delle buse da piantoni»⁵⁷ e piantarvi olivi «favarolli»⁵⁸; uno dei testimoni chiamati durante la prima tornata di deposizioni ricordò di essere stato uno dei *lavorenti* impegnati nel piantare una «grandissima quantità de olivi en fasce delli quali io – è lo stesso testimone che parla – gli andete a tuor a Negrare per piantarveli [...] con li pichi et simili altri instrumenti da spezza prede»⁵⁹.

Nelle stesse deposizioni testimoniali vengono anche menzionati il numero degli operai e di quanti avevano preso parte al dissodamento del terreno, alle dipendenze di Giovan Francesco da Marano: «Hora quatro, cinque, sei, et hora uno et dui operarij ho visto lavorar nel redur la ditta pezza de terra per più d'anni vinti quasi continui chel ditto Maran non ha mai cessato di farli lavorar per redurla a sue spese et con la sua borsa et non come fanno alcuni cittadini per man de suoi lavorenti et secondo li tempi del verno, della primavera, de l'està, et del autunno ho visto pagar le sue opere, per quatro, cinque, sei, sette, otto e fino nove soldi per un chadaun giorno»⁶⁰. Altri testimoni indicano la paga, data ogni sera «secondo la quantità della terra che gli havevamo portata a reso d'un soldo per carro» come anche per «quelli che cavavano le prede et che le sepelevano»⁶¹; altri invece sono ancora più precisi e accennano al fatto che da Marano pagava «secondo li tempi del inverno per quattro soldi, et d'estade per un marcello et sei soldi»⁶², «secondo la qualità di tempi, el gli dava soldi hora cinque, hora quatro, massime nel mese de mazo, et nel inverno, nelli qual dui tempi comunemente el fece la ditta spesa»⁶³.

È poi di notevole importanza ricordare come i *testes*, in più occasioni, abbiano accennato al fatto che il lavoro offerto da Giovan Francesco da Marano, specialmente durante la stagione invernale, poté lenire le gravi e continue carestie che imperversarono nel territorio veronese in quegli anni: molti uomini delle pertinenze di Arbizzano e Novare «se sostentavano dalla mercede che gli dava el ditto messer Zuan Francesco per el lavorar preditto nella ditta pezza de terra»⁶⁴, «e certo in queste carestie estreme molti povereti seriano morti de fame, se non avessero havuto da lavorar et guadagnar qualche cosa nel redur la ditta pezza»⁶⁵.

Le testimonianze processuali, che sono del 1549, indicano in un periodo compreso tra quindici e vent'anni la durata complessiva dei continui lavori di dissodamento, che effettivamente coincise con una serie di prolungate carestie nella Terraferma, a partire da quella gravissima del 1527-1529⁶⁶ per poi proseguire con le successive degli anni 1530-1531⁶⁷, 1533⁶⁸ e 1538-1540⁶⁹. E anche se risulta oggettivamente difficile individuare a quale esatto anno i *testes* facciano riferimento nel corso del processo, è invece certo che le difficoltà di approvvigionamento che interessarono questi decenni ebbero nel contempo notevoli ripercussioni (genericamente ricostruibili dai dati relativi all'ammontare complessivo della popolazione che, proprio in questi anni, cominciano a venire rilevati nelle anagrafi parrocchiali e nelle visite vescovili⁷⁰) sulla consistenza demografica della popolazione veneta⁷¹.

Dai dati delle testimonianze è tra l'altro possibile tentare di stimare il valore delle migliorie apportate al terreno dall'opera di dissodamento di Giovan Francesco da Marano: se infatti il prezzo della pezza prima

della bonifica era di circa 4 ducati⁷², in seguito il suo valore risulta pari a circa 10 ducati, senza contare che, se non seccavano gli olivi, il suo valore sarebbe stato di 800 ducati⁷³ (quindi di 200 ducati per campo, ricordando che la pezza aveva una estensione totale di circa 4 campi).

I testimoni sono infatti concordi (siamo nel 1549) nel riportare che la maggior parte degli ulivi piantati seccarono «per la aridità causata generalmente negli olivi del territorio veronese nel inverno prossimamente passato»⁷⁴, «parte de quali sono seccadi per el fredo che è stato questo inverno, et parte anchora sono un poco verdi»⁷⁵; gli olivi infatti «incoeperunt jam emittere germina, frondes, flores, et olivas» anche se poi ben presto iniziarono a seccarsi «ex etiam tremitate ventorum, frigorum, et glaciaram quae acciderunt hac hyeme proxime praeterita orrefacendo fere omnes olivas vigentes in agro veronensi»⁷⁶.

..... L'INIZIO DELLA CONTESA PER LA DECIMAZIONE

Al termine del lungo intervento di bonifica e dissodamento, il terreno con i nuovi e i vecchi olivi (quest'ultimi erano comunque un'esigua minoranza rispetto a quelli fatti piantare da Giovan Francesco da Marano), aveva dunque aumentato di molto il proprio valore economico e soprattutto il proprio rendimento, attirando ovviamente l'attenzione dei compadroni della decima di Arbizzano, decisi a riscuotere quanto spettava loro di diritto⁷⁷. Purtroppo le carte processuali non permettono di sapere se, prima dell'avvio della causa (1547), vi siano stati altri momenti

di frizione tra il proprietario del fondo, su cui ancora stavano procedendo le lunghe migliorie, e i decimanti. È certo – come vedremo meglio in seguito dalle altre testimonianze rese e dalla sentenza che pose fine alla controversia – che la parte del terreno di proprietà di Antonio *de Roveris* corrispondeva (prima quindi di cambiare padrone) la decima del fieno, delle olive (prodotte dai pochi olivi vecchi⁷⁸ che abbiamo appena sopra menzionato) e di altri cereali minori, ma al di là di questa pur importante informazione non sappiamo se i Turchi e il pievano abbiano tentato di pretendere la decima anche durante il periodo dei lavori, se vi siano riusciti o se – e questa appare l'ipotesi forse più plausibile – abbiano atteso fino a quando da Marano, piantando i circa 500 piedi⁷⁹ di olivi, mostrò di poter ricavare una notevole «bona utilitas»⁸⁰.

È quindi possibile che, nella primavera del 1547, i nuovi olivi piantati sul terreno dissodato abbiano iniziato a fruttificare per la prima volta e, come era logico, i compadroni della decima abbiano tentato, in un primo tempo, di concordare l'esazione della decima delle olive nel rispetto delle consuetudini di decimazione di Arbizzano e del terreno in questione. Al rifiuto di Giovan Francesco di corrispondere la decima o di scendere a un qualsiasi accordo, soprattutto in considerazione del fatto che la spesa e il tempo impiegato nel dissodamento eccedevano «in gran summa el valore de esse pezze de terra»⁸¹, nel maggio del 1547 i consorti concordemente «deliberarunt insimul litigare»⁸² contro il proprietario del fondo che, a detta però dei compadroni, aveva anche minacciato di tagliare i giovani olivi perché «nol voleva che gli signori della decima havessero questa gratia di fargli pagar decima

Nella pagina a fianco.

Con pietre e sassi di risulta dalle bonifiche si costruivano le cosiddette *marogne*: muri a secco a sostegno dei terrazzamenti.



et chel voleva farsi danno a lui per far danno anche a loro»⁸³. Minaccia che, alle continue istanze e insistenze dei decimali, da Marano non aveva tardato ad attuare, giustificando però il taglio dei rami «pro eius benefitio et quia fertiliores, grandiores et pulchriores efficient»⁸⁴, anche se effettivamente il raccolto dell'anno, stimato in circa 150 minali di olive, si era ridotto a poco più di 30 minali⁸⁵ dopo il taglio «produttivo» delle piante.

Seguendo dunque la prassi processuale relativa alle decime, che rimandava direttamente alle disposizioni statutarie della maggior parte delle città della Terraferma che Venezia – come abbiamo accennato – aveva sostanzialmente mantenuto intatte, i compadroni si rivolsero ai rettori per costringere da Marano alla corresponsione della decima di cui si ritenevano beneficiari «jure divino canonico et civili»⁸⁶. Questo primo tentativo dei consorti si risolse però in un nulla di fatto anche perché, ormai da tempo (come dimostravano le allegate ducali fatte con probabilità raccogliere e presentare dallo stesso da Marano⁸⁷), la politica di Venezia in materia di beni e terreni novali ridotti a coltura si era definita; e infatti, in sintonia con quella che era ormai una tendenza generale della Repubblica, un mandato dei rettori di Verona (14 giugno 1547) accordò a da Marano l'esenzione dal pagamento, sentenziando dunque che «ipsos dominos decimae non posse ullo modo aliquam decimam exigere ab ipsis litis consortibus in petiis hanc infrascriptis noviter ad culturam reductis, et etiam de aliis in futurum ad culturam reducendis maxima cum expensa juxta tenore antedictorum decretorum, et per consequens ipsas petias [...] fore [...] immunes et exemptas a solutione predictae decimae»⁸⁸.

I consorti della decima di Arbizzano non si diedero comunque per vinti e pensarono bene di impugnare il mandato rettorile portando la causa, con l'ovvia conoscenza dei lunghi tempi che questo avrebbe significato, davanti al tribunale rettorile della città per una sua completa discussione.

Contrariamente ai suoi consorti, il pievano don Felice Righetti cercò invece una soluzione di compromesso probabilmente agendo da solo e, in relazione alla sua sola quota, qualche mese dopo tentò la via dell'accordo privato, della composizione (una figura giuridica spesso applicata nelle controversie relative al diritto di decima)⁸⁹; così, nell'agosto dello stesso anno, arrivò alla stipula di un «instrumentum» con cui Giovan Francesco da Marano «in concordio remansit» con don Felice e «promisit annuatim solvere pro sua parte decimam de 20 unum omnium frugum et fructuum nascentium et pertinentium»⁹⁰. Qualcosa era sempre meglio di niente o, come ebbe a scrivere il giurista quattrocentesco Nicola Tedeschi detto il Panormitanus, «ut minus solvatur, vel certo fiat solutio»⁹¹.

L'azione personale del pievano non dovette però trovare d'accordo i Turchi (uno dei *testes* riferisce emblematicamente che «dictus don Felix facilime se convenisset cum dicto Joanne Francisco, sed [...] dictus dominus Zeno noluit huic acquiescere»⁹²), che continuarono la causa, convincendo (o costringendo) probabilmente anche don Felice ad aggregarsi a loro; se quindi, nella valutazione del pievano, l'accordo e la soluzione concordata erano sembrati le uniche vie percorribili – ancor più davanti alla minaccia effettiva del taglio delle piante, che da Marano sembrava realmente intenzionato a porre in atto (in parole povere era «melius et utilius [...] habere aliquid quod nihil

ex decima dictorum olivorum») ⁹³ –, i Turchi furono più propensi a fare del problema una questione di principio e di onore: a Zeno Turchi non importava («non curare») poi molto «si dictus dominus Joannes Franciscus adeo volebat esse demens» minacciando di «incidere dictos olivos causa non solvendi dictam decimam» ⁹⁴, mentre non poteva tollerare che qualcuno lo costringesse a «deteriorare» e a «decretere condignam solutionem» ⁹⁵ di quanto invece gli spettava di diritto e in virtù di una consuetudine inveterata.

Queste diversità di opinioni (e di potere effettivo) in seno ai consorti della decima potrebbero quindi spiegare perché a distanza di qualche mese da Marano, al momento delle prime fasi del processo, non riconobbe l'accordo preventivo dell'estate con la pieve, ma anzi giurò di non averlo addirittura mai sottoscritto, infastidito probabilmente dalle ultime decisioni del pievano Righetti.

In un'altra testimonianza vi è poi traccia di un successivo tentativo di accomodamento, avvenuto a settembre o a ottobre dello stesso anno («circa tempus quo defloruerant olive») ⁹⁶, portato avanti ancora dai consorti ma che comunque non pervenne a nessuna soluzione della vertenza in corso.

..... IL PROCESSO

La lite iniziò quindi con la presentazione, tra il mese di settembre e il novembre del 1547, delle prime scritture processuali e dei capitoli in cui la parti esponevano la loro versione dei fatti, anche se si dovette attendere quasi due anni prima di assistere alle deposizioni dei testimoni che ricostruirono nel dettaglio

l'intera vicenda: la posizione di Giovan Francesco da Marano risultò essere chiara e decisa (egli ribadì l'immunità per il suo terreno novale come risarcimento per la bonifica e in sintonia con quelle che da alcuni decenni erano anche le posizioni di Venezia); al contrario i consorti della decima tentarono di dimostrare che lo stesso terreno era da sempre stato assoggettato al pagamento della decima e fecero per questo riferimento soprattutto ad antiche consuetudini di decimazione della Valpolicella e della zona di Arbizzano e Novare che davano a loro ragione, nella speranza che la tradizionale accondiscendenza della Repubblica al «nihil innovetur» in materia di decime giocasse a loro favore.

Come già accennato, il punto nodale dell'intero processo furono le testimonianze presentate dalle parti; a questo proposito vale la pena soffermare l'attenzione sulle caratteristiche dei *testes* chiamati a deporre, sulla loro provenienza e soprattutto sui legami che li univano alle parti in causa. Quelle prodotte da Giovan Francesco da Marano – che abbiamo ampiamente già utilizzato per descrivere il corso della bonifica – si presentano ricche di particolari, spesso sono ridondanti, più volte eccessivamente fuorvianti rispetto alle domande poste dal notaio della Camera Fiscale, nel palese tentativo di evidenziare (nella sincronia delle risposte certamente concordate) l'enorme spesa sostenuta da Giovan Francesco e la sua straordinaria capacità di aver operato, sulla pezza di terra della contesa, una sorta di prodigio: «Ognuno se maraviglia – è ancora un testimone portato da Giovan Francesco da Marano a parlare – havendone qualche notitia, come el ditto messer Zuan Francesco habbi posto l'amor suo in tal loco» ⁹⁷; si arriva fino a parlare di «miracolo

vedendola ridotta dalla scabrosa deformità che già la soleva esser alla bellezza et dilettezzatione»⁹⁸ in cui si era trasformata.

In merito invece alla questione del taglio degli olivi, i *testes* a favore di Giovan Francesco non fecero altro che ricordare che «ditto misser Zuan Francesco haveva fato tagliar delli rami de molti delli soi olivi zoveni», ma lo aveva fatto «perché vengono più belli, et più fruttuosi»⁹⁹, «mettendogli calme con scorze d'altra sorte»¹⁰⁰, mentre se avesse voluto danneggiare se stesso e di converso i compadroni della decima «gl'haverebbe fati tagliar nel pè et non nelli rami»¹⁰¹.

Opposto è ovviamente l'intento delle testimonianze prodotte dai consorti della decima; innanzitutto i Turchi fanno testimoniare i loro decimali, cioè le persone che raccoglievano e avevano raccolto per loro conto le decime della zona¹⁰², i quali ricordano, fin dalle loro prime parole, che anche parte della pezza ridotta a coltura da Giovan Francesco non era sempre stata sterile, anzi, era «partim arrative et zapatorie»¹⁰³ e quando Antonio *de Roversis* ne era il proprietario la decima delle olive, dei cereali minori e del fieno, ancorchè «modicum», veniva esatta annualmente nella parte coltivata «sine contradictione»¹⁰⁴.

Di più, gli stessi decimali, pratici delle regole e delle consuetudini della decima di Arbizzano e pertinenze, ricordarono che «de tempore in tempus observari [...] consuetudinem antiquam et communem tam in villis jacentibus in pertinentia Vallis Pulicellae quam in pertinentia Arbizani et Novaris quod quando etiam aliqui montes reducti sunt et reducuntur in dies ad culturam, de cuius soluta fuit»¹⁰⁵ una qualche decima, la sua corresponsione non poteva in alcun modo cessare. E le testimonianze a proposito non mancarono:

tra l'altro proprio uno dei testimoni dei consorti della decima, Giacomo *quondam* Benedetto *de Cremonis* di San Vito di Valpolicella «iam annis quinque disvegravit unum pratum domini Gregorij Stagnoli in pertinentia Sancti Viti predicta in ora a Campis, et iam sex annis etiam disvegravit alterus pratus domini Thomasis Sclopi in pertinentia Arbizzani predicta in ora de Novaris», senza che nessuno dei nuovi terreni cessasse di pagare «pacifice et quiete, et sine contradictione aliqua»¹⁰⁶ la decima da sempre esatta.

Ma la replica dei consorti della decima non si fermò alla semplice elencazione delle buone e radicate consuetudini: costoro, ostilmente e senza dubbio sotto l'abile consiglio dei sollecitatori e degli avvocati che assistevano i Turchi, portarono la discussione su temi più infidi e sospettosi. I *testes* iniziarono quindi ad alludere che in fin dei conti la spesa sostenuta da Giovan Francesco da Marano «non è stata molta e si compensa»¹⁰⁷, anzi si «strapaga»¹⁰⁸ con quello che il nuovo terreno è in grado di produrre, senza contare l'utile che da Marano avrebbe potuto ricavare dalle enormi quantità di pietre tolte dal terreno¹⁰⁹, con cui aveva tra l'altro circondato la pezza («l'ha cento di marogne a modo d'un bel brolo serrato, ove esso Maran gli manda gli cavalli a pascolar, et di lì non ponno uscir, se non per l'adito per el quale entrarono»¹¹⁰), senza poi considerare il legno prodotto durante il dissodamento («bona utilitas percipitur a zochis quae evelunt et a lignis quae incidunt a nemoribus reductis»¹¹¹).

Ancora più palese risultò poi il tentativo di screditare i *testes* della parte opposta che, nelle deposizioni dei testimoni dei Turchi e della pieve, diventarono «poveri di mala consentia, condition et fama [...] [che] non se confissano, non se comunicano»¹¹²: uno

Nella pagina a fianco.

Una *marogna* costruita con pietrame ricavato sul luogo del risanamento dei terreni, ottenuto sempre con i sistemi descritti in questo saggio attraverso le testimonianze processuali.



di loro sarebbe stato un notorio ladro¹¹³, un altro «teneva una certa todesca per concubina»¹¹⁴, ma soprattutto sarebbero stati «domestici familiares et intimi amici» di Giovan Francesco che «fariano et diriano, ogni gran cosa per fargli apiacer»¹¹⁵, addirittura suoi debitori perché «lui gli ha dato alcune volte della biava in credenza»¹¹⁶.

Si tentò poi di sminuire la buona fede e le intenzioni dell'opera intrapresa di Giovan Francesco, si alluse altrettanto sottilmente che nella bonifica il proprietario avrebbe approfittato delle carestie per avere «le opere per bon mercà, perché el tempo era caritioso»¹¹⁷, si insinuò che i terreni sterili della Valpolicella «i se reducono con pocca spesa»¹¹⁸ («cum modico sumptu») ¹¹⁹, svalutando in questo modo le attestazioni dei testimoni contrari in merito alla forte spesa sostenuta. Non solo, per quel che concerneva invece il taglio degli olivi, i testimoni prodotti da Zeno Turchi furono tutti concordi nel ritenere che «gli boni agricoli, et diligenti padri di famiglia non fanno cichare gli suoi olivi quando hano su gli fiori, ma d'altro tempo»¹²⁰, in particolare «nel mese d'aprile si soleno scolar gli olivi, et di marzo et d'aprille bruscarli»¹²¹, ma non tagliare i rami «carghi di fiore»¹²², un fatto che li aveva invece fatti a tal punto meravigliare da pensare che da Marano fosse d'un tratto impazzito.

.....
LA SENTENZA

Le deposizioni in Camera Fiscale continuarono a più riprese per tutto il 1549 e si conclusero solo negli ultimi giorni di dicembre, anche se nel frattempo si era verificato un fatto nuovo e, per molti aspetti, inso-

lito. Zeno Turchi, probabilmente stanco del fatto che non si fosse ancora riusciti a definire con esattezza le caratteristiche del terreno posseduto da Giovan Francesco, i suoi esatti confini e soprattutto la sua estensione, si era rivolto direttamente a Venezia, alla magistratura degli Auditori Nuovi¹²³, per ottenere che la situazione venisse in qualche modo sbloccata. Il fatto è di per sé atipico, anche se non certamente unico, dal momento che il procedimento della causa era ancora aperto e la sentenza doveva ancora essere pronunciata dai rettori: nella prassi usuale, infatti, solo dopo l'emissione del giudizio, questo poteva venire appellato, per esempio, proprio agli Auditori Nuovi (che decidevano se *laudarlo* e quindi confermarlo per sempre o *intrrometterlo* a una magistratura superiore civile, come la Quarantia, per una sua ulteriore discussione).

Al di là di questo, Turchi era comunque riuscito a procurarsi il 23 dicembre 1549 una lettera degli Auditori, «ope magistratus nostri implorata», che intimava ai rettori di Verona di provvedere alla «descriptionem dicti loci, et designum cum suis qualitatibus, quantitibus et confinibus et aliis necessariis requisitis»¹²⁴. Dopo qualche giorno, i rettori incaricarono quindi l'avvocato fiscale Scipione *de Fontanabona* di organizzare la *visio loci* e di provvedere all'esecuzione del disegno e di quant'altro intimato dal magistrato veneziano; partito da Verona «hora matutina»¹²⁵, il 26 gennaio 1550, l'incaricato dei rettori raggiunse ad Arbizano la villa di Zeno Turchi e, «sumpto honorifico prandio»¹²⁶, diede avvio ai rilievi, ascoltando anche alcuni testimoni delle parti che riferirono gli eventi senza aggiungere nuovi e interessanti particolari.

Nonostante la fretta di Zeno Turchi, trascorsero però altri tre anni prima che, il 2 agosto 1553, il tri-

Nella pagina a fianco.

La valletta di Novare e Roselle in una foto scattata da Maurizio Lotze per l'azienda Trezza (1870 ca).



bunale rettorile di Verona emettesse la sentenza, accettata da entrambe le parti: in vece del *quondam* Giovan Francesco da Marano i suoi eredi furono rappresentati dalla figlia Bianca e gli avversari dai procuratori di Turchi. I giudici mostrarono di aver prestato attenzione alle testimonianze di entrambe le parti, valutando equamente in ragione di quelli che erano i due fatti innegabili di tutta l'intera vicenda: effettivamente in passato una parte del terreno aveva contribuito alla decima del luogo e, d'altra parte, da Marano aveva sostenuto un ingente sforzo per rendere fertile l'intera pezza. Venne quindi deciso che, se gli eredi di Giovan Francesco da Marano «non teneri nec obligatos esse solvere decimam» per la pezza «noviter reducta ad culturam maximix illius laboribus et expensis», l'avrebbero invece corrisposta per quella parte «acquisita ab illis de Roversis»¹²⁷ che da sempre era stata soggetta allo *ius decimationis* dei compadroni.

Le motivazioni addotte alla sentenza permettono infine qualche breve considerazione in merito alla gerarchia delle fonti a cui i rettori e i giudici della Camera Fiscale fecero riferimento nel corso del loro operato. A prescindere dalle complesse problematiche inerenti alle differenze giuridiche tra il diritto veneto (cioè delle magistrature e dei rappresentanti della Repubblica) e quello *ius commune* invece vigente nelle città del Dominio (frutto di una tradizione giuridica estremamente più complessa e differenziata, pur accettata e tacitamente tollerata da Venezia)¹²⁸, quello che vale la pena evidenziare in questa sentenza è il “percorso”, l'*iter* delle fonti giuridiche adottato dall'estensore del giudizio.

Un *iter* che necessariamente prende le mosse dalla tradizione del diritto canonico¹²⁹, poi ampiamente

confluita anche nella prassi statutaria e nel diritto comune, per poter accedere a una definizione consolidata e unanimemente accettata del termine novale: «Nam novalis dicitur terra quae de novo colitur, [...] terra de novo ad culturam reducta de quo non extat memoria quae prius fuit culta»¹³⁰. Ma al di là della “strumentale” delimitazione dei termini, la sentenza si svincola ben presto dalla tradizione canonica per trovare rifugio nella propria normativa, nella serie quasi ininterrotta di ducali delle magistrature della Repubblica, nei giudizi analoghi *pro novalibus* della Quarantia Civile, allegati alle carte processuali, che acquistano, nell'interpretazione dell'estensore, «vim legis» per il fatto che, al pari del Pontefice «qui habuit potestatem legis condendae», anche il «Dominium Venetorum [habet] potestatem legis condendae in suo dominio nec recognosc[it] superiorem»¹³¹.

Un'attestazione emblematica, quest'ultima, a favore della raggiunta autonomia del diritto di Venezia (ancorché affidata alle parole di un funzionario del governo veneto¹³², inviato a rappresentare la Repubblica e a mantenere l'equilibrio giuridico in una città in cui l'*élite* dei giuristi non cessava di recriminare il proprio spazio e la propria tradizione di riferimento) che costituiva ormai sistema giuridico «unitario, collegato [...] con una medesima sovranità, pari a quella imperiale nelle proprie terre, dove perciò il reticolo dei privilegi e dei diritti particolari non poteva determinare una differenza negli ordinamenti di fronte alla volontà preminente del principe»¹³³. O meglio – come ebbe a scrivere il trattatista cinquecentesco Tommaso Diplovatazio – i veneziani «nolunt quod disputetur de invaliditate suarum legum, et illas volunt observari etiam si jus civile vel canonicum esset in contrarium»¹³⁴.

Nella pagina a fianco.

Il paesaggio collinare della valletta di Novare già ampiamente messa coltura e ora di nuovo aggredita dall'incolto e dal bosco.



NOTE

1 In generale sulla congiuntura agricola della Terraferma veneta del Cinquecento e, più in particolare, sui problemi della penetrazione fondiaria dei *cives* si rimanda (all'interno comunque di una bibliografia abbondante) a: M. KNAPTON, *Tra Dominante e Dominio (1517-1630)*, in G. COZZI - M. KNAPTON - G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino 1992, p. 419 e ss; S. CIRIACONO, *Investimenti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVI e XVII)*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori*, Milano 1981, pp. 123-124; S. CIRIACONO, *Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la bonifica europea in età moderna*, Milano 1996, p. 85 e ss; mentre, particolarmente per il Veronese, si veda G. BORELLI, *Tra crisi e ripresa?*, in *Città e campagna in età preindustriale, XVI-XVIII secolo*, Verona 1986, pp. 255-256 e 263-265; G. BORELLI, *Una griglia di lettura. I caratteri della società veneta dal secolo XVI agli inizi del XX*, in *Città e campagna...*, pp. 13 e 16-17; G. BORELLI, *Problemi di storia rurale veneta*, in *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese dall'alto Medioevo al secolo XX*, a cura di G. Borelli, Verona 1982, I, pp. XX e XXIV; G. BORELLI, *L'agricoltura veronese tra '500 e '600: una proposta di lettura*, in *Uomini e civiltà agraria...*, p. 291 e ss.

2 In merito al legame tra *cives* e diritti di decima, un argomento alquanto negletto anche dalla recente storiografia, si rimanda ai più volte citati saggi di A. CASTAGNETTI, *La decima da reddito signorile a privilegio economico dei ceti cittadini. Linee di ricerca, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Roma 1984, pp. 215-233; A. CASTAGNETTI, *Le decime e i laici*, in *Storia d'Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino 1986, pp. 507-530 (con ampi riferimenti bibliografici). Per la Valpolicella il rimando d'obbligo è a G.M. VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona 1985, pp. 160 e ss, 211-223 e 244-245; G.M. VARANINI, *Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*, in *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1987, pp. 122-125; assieme al recente contributo di F. ARDUINI, *La pieve di San Floriano e l'esazione della decima (1379-1434)*, «Annuario Storico della Valpolicella», 1997-1998, pp. 25-36.

3 Per una sua definizione e per una contestualizzazione storica della sua evoluzione si veda C.E. BOYD, *Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a Modern Problem*, Ithaca-New York 1952, pp. 4, 119-122, 135, 147-148 e 151; M. FALCO, *Il quartese della parrocchia di Grisolera. Contributo allo studio dei quartesi*

del Veneto, «Temi Emiliana», XIII, 1936, col. 49: «Il quartese è la quarta parte della stessa decima, specialmente riservata al sacerdote che amministra i sacramenti ai popoli, quarta parte da estrarsi dalla decima stessa, quando è dovuta ad altri ministri della Chiesa per consuetudine immemorabile o per legittima consuetudine».

4 Si veda in merito il saggio di G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 247-317 (che rimanda a ulteriore bibliografia e ai fondamentali lavori di Cozzi).

5 Una serie delle poste statutarie veronesi che regolavano il diritto di decima è riportata da G. SANCASSANI, *Aspetti giuridici nella vita ecclesiastica della città*, in *Chiese e monasteri a Verona*, a cura di G. Borelli, Verona 1980, pp. 171-260.

6 La prassi giuridica seguita nei tribunali cittadini in merito alle cause di decima è descritta, con gli ovvi rimandi agli statuti, in D. MICHELI, *L'ordine del procedere nei giudicij civili del foro di Verona*, Verona 1733, pp. 190-191.

7 Questo atteggiamento timoroso e conservatore di Venezia nei confronti delle decime della Terraferma è stato più volte messo in risalto anche dalla letteratura, che ha affrontato le problematiche decimali nel dibattito ottocentesco relativo alla loro abolizione e commutazione (e su cui si veda la bibliografia della nota 2); si vedano dunque: G. CASELLI, *Le decime. Studio 1. Se la decima sacramentale sia un diritto reale*, «Rivista di Diritto Ecclesiastico», I, 1890-1891, pp. 188-189; FALCO, *Il quartese...*, coll. 28-32; M. FALCO, *Sulla natura giuridica dei quartesi nel Veneto*, «Temi Emiliana», XIV, 1937, col. 244; D. SCHIAPPOLI, *Sulla natura giuridica dei "quartesi" nel Veneto*, «Archivio di diritto ecclesiastico», II, 1940, p. 70; F. LAMPERTICO, *La legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie III sulle decime*, Padova-Verona 1888³, p. 57 e ss; l'ottocentesco studio di G. TOMASONI, *Sul diritto di decima*, Venezia 1846, p. 140.

8 Ducale 14 agosto 1467 (contro il vescovo di Verona Ermolao Barbaro), in *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1780, p. 5 – ripresa poi in Biblioteca Civica di Verona (d'ora in poi BCVR), ms. 946, c. 152 – che riassume in questo modo il provvedimento del Consiglio dei X: «Decimae inusitatae non solvantur, ne fiat aliquis actus inusitatus in hoc proposito», riportata anche da B. CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia 1874, I, p. 150. La contesa tra Venezia e il vescovo Barbaro in materia di decime ecclesiastiche è stata ampiamente descritta nel citato saggio di CAS-SANI, *Aspetti giuridici...*, p. 229 e ss.

9 A. VENTURA, *Il dominio di Venezia nel Quattrocento, in Florence and Venice: Comparisons and Relations*, I (Quattrocento), a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein e C.H. Smyth, Firenze 1979, p. 177; ma anche G.M. VARANINI, *Proprietà fondiaria e agricoltura, in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, v (Il Rinascimento. Società ed economia), a cura di A. Tenenti e U. Tucci, Roma 1996, pp. 807-879 (specialmente le pp. 809-817 e per i rimandi alla letteratura coeva).

10 Si veda quanto riportato alla nota 7.

11 A. VENTURA, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in *Agricoltura e sviluppo capitalistico*, Roma 1970, p. 536. Il campo padovano corrisponde a circa 3862 mq, quello veronese invece a 3002 mq.

12 *Ivi*, p. 540 e ss.

13 Ducale 7 febbraio 1586 del Senato, in *Codice feudale...*, p. 45. Non mancano disposizioni precedenti in merito, come, per esempio, per il Veronese la ducale 22 maggio 1563 contro il monastero di Santa Maria in Organo affinché «non solvantur decima pro novaleis» (BCVr, ms. 946, p. 152). Le risoluzioni della Repubblica relative ai *novalia* hanno trovato ampio spazio anche nella letteratura coeva, si vedano quindi: M. FERRABOSCHI, *Il diritto di decima*, Padova 1943, p. 111; CASELLI, *Le decime...*, pp. 188-189; A.C. JEMOLO, *Considerazioni sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio in materia di decime con particolare riguardo a quella della corte di Venezia e dei tribunali veneti*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, II, Firenze 1936, pp. 15, 65 e 68; G. TODESCHINI, *Sulle decime feudali del vescovado di Vicenza*, Vicenza 1882, p. 82.

14 Archivio di Stato di Verona (d'ora in poi ASVr), *S. Casa di Misericordia*, proc. 2836.

15 Sulla diffusione dell'olivicoltura nella zona di Arbizzano e Novare si vedano le brevi note di L. MESSDAGLIA, *Arbizzano e Novare. Storia di una terra della Valpolicella*, Verona 1944, pp. 145-146.

16 VARANINI, *Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella...*, p. 56.

17 *Ivi*, p. 57.

18 *Ivi*, pp. 47-48; con il rimando d'obbligo al saggio di M. KNAPTON, *La popolazione della Valpolicella fino alla peste del 1630*, in *La Valpolicella nella prima età moderna...*, pp. 31-46.

19 A. VIGGIANO, *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV (Il Rinascimento. Politica e cultura), a cura di A. Tenenti e U. Tucci,

Roma 1996, p. 549; inoltre sempre in relazione al ruolo di mediazione dei rettori si veda G. SCARABELLO, *Nelle relazioni dei rettori in Terraferma, aspetti di una loro attività di mediazione tra governati delle città suddite e governo della dominante*, in *Venezia e la Terraferma...*, pp. 485-491.

20 ASVr, *S. Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 12v. Di tale zona non vi è menzione nella toponomastica citata da MESSDAGLIA, *Arbizzano e Novare...*, p. 34.

21 ASVr, *S. Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 12r.

22 Testimonianza di Andrea *quondam* Antonio a *Speris* della contrada di San Quirico di Verona, abitante «in loco Rosellarum» (identificabile con l'odierna località di Le Rosselle), nelle pertinenze di San Vito di Valpolicella (*Ivi*, c. 14r).

23 Testimonianza di Giovanni Pietro *quondam* Antonio a *Speris*, fratello del precedente, abitante a San Vito di Valpolicella (*Ivi*, c. 18v-19r).

24 Testimonianza di Giacomo *quondam* Apostolo de *Aprilis* da Negrar (*Ivi*, c. 21v). La «capelugola» corrisponde alla capellaccia o allodola cappelluta: si veda P. SIMONI, *Dizionario dei nomi degli uccelli veronesi*, Verona 1993, pp. 38-39.

25 ASVr, *S. Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 7r.

26 *Ivi*, c. 19r (testimonianza di Giovanni Pietro a *Speris*). Un altro teste, Andrea *quondam* Antonio a *Speris*, riferì però di aver «visto lavorar nel redur la ditta pezza de terra per più d'anni vinti quasi continui chel ditto Maran non ha mai cessato di farli lavorar per redurla a sue spese et con la sua borsa» (*Ivi*, c. 15r).

27 *Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. Giberti (1525-1542)*, a cura di A. Fasani, Vicenza 1989, I, p. 263 (visita del vicario del vescovo Giberti, 1526).

28 Sulla famiglia da Marano, la cui presenza in Valpolicella è attestata già durante l'età scaligera, si veda VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento...*, pp. 86, 143-144 e 272 (nota 9 bis).

29 *Riforma pretridentina della diocesi di Verona...*, p. 263.

30 La decima *frugum* – più correttamente la metà dell'intero *ius decimationis* – di Arbizzano e Novare, facente parte del patrimonio della fattoria scaligera, era stata acquisita al pubblico incanto nel 1406 per 600 ducati da Franceschino de *Lombardis* (G. SANCASSANI, *I beni della "Fattoria scaligera" e la loro liquidazione ad opera della Repubblica veneta (1406-1417)*, «Nova Historia», 1960, p. 18 dell'estratto), che l'aveva poi ceduta ai Turchi qualche decennio dopo, come rileva G.M. VARANINI, *Appunti sulla famiglia Turchi di Verona nel Quattrocento. Tra mercatura e cul-*

tura, «Bollettino della Biblioteca Civica di Verona», I, 1995, *Studi in memoria di Mario Carrara*, p. 97, nota 26. Altre notizie sulla famiglia e sul patrimonio si trovano poi in VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento...*, pp. 189-190; per le vicende di questa quota di decima nei secoli successivi si veda invece B. CHIAPPA, *Le ville di Arbizzano: contributo per un chiarimento con particolare riferimento alle ville Zamboni e Verità*, «Annuario Storico della Valpolicella», 1999-2000, pp. 55-80.

31 Si vedano su questi ricchi *draperii* i cenni di VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento...*, pp. 107, 217 e 222-223.

32 Si veda a tal proposito A. PROSPERI, *Tra evangelismo e controriforma. G.M. Giberti (1495-1543)*, Roma 1969, p. 198 e ss, e M. KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche, culto, religiosità nella Valpolicella di età pretridentina e tridentina*, in *La Valpolicella nella prima età moderna...*, p. 335 e ss.

33 Al momento della prima visita del vicario gibertino (1526), il cappellano è Bartolomeo *a Agacitis*, appena giunto nella pieve; a distanza di tre anni i visitatori trovano invece un «quidam capellanus, adeo senio confectus quod non potest curam exercere», e intimano al pievano di trovare un sostituto, che – a detta di don Felice – «de die in diem expectatur». Durante la visita personale di Giberti (1530), il cappellano, stipendiato dall'affittuario di don Felice, risulta essere un tale Antonio *de Montibus Viridibus* da Cremona, che il Giberti stesso ordina di mandare via perché non approvato; nel 1532 viene invece trovato Domenico *de Benellis*, che però, alla successiva ricognizione del 1541, è stato sostituito da un certo don Matteo della diocesi di Luni. Durante la visita di Luigi Lippomano (1553), il cappellano è invece Giovanni *Bertolotus* di Modena, mentre in quella di Agostino Valier (1566) compare don Lorenzo *de Galvanis* di Padova: come dunque si vede, una notevole varietà in fatto di nomi e di provenienza geografica.

34 Lo stesso affittuario è presente nella visita del 1532, mentre in quella del 1541 è sostituito da un nuovo *conductor*, Domenico *a Puteo*.

35 *Riforma pretridentina della diocesi di Verona...*, p. 626.

36 Che i Righetti fossero soliti cacciare in queste zone viene menzionato anche nel processo: durante la sua deposizione Giovanni Maria Righetti *quondam* Antonio, abitante a Verona, afferma di conoscere bene i fatti e le persone su cui viene interrogato perché spesso, «andando [...] ad oselar a civeta», si trovava nelle pertinenze di Arbizzano (ASVr, S. Casa Misericordia, proc. 2836, c. 54r).

37 *Riforma pretridentina della diocesi di Verona...*, p. 1072 (anche per le citazioni precedenti).

38 *Ivi*, pp. 1465-1466. A questa data Giberti obbliga l'affittuario della pieve a non corrispondere l'affitto a don Felice senza il consenso dell'episcopato: «Dominus Dominicus a Puteo conductor promisit sine licentia reverendissimi non soluturum se fore pensionem archipresbytero»; una disposizione che ricorre spesso nel corso delle visite gibertine (in sintonia con tutte le istanze di rinnovamento che il vescovo tentava faticosamente di inculcare nel restio clero diocesano), soprattutto nei confronti dei sacerdoti beneficiati non residenti o non particolarmente preparati.

39 L. LIPPOMANO, *Visitationum libri dioecesis veronensis annorum 1553 et 1555*, a cura dell'Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona 1999, pp. 256-257.

40 A. VALIER, *Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona, anni 1565-1589*, a cura dell'Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona 2001, p. 25.

41 Si vedano ancora PROSPERI, *Tra evangelismo e controriforma...*, p. 198, e KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche...*, p. 360 e ss.

42 VALIER, *Visite pastorali a chiese della diocesi...*, p. 26.

43 *Ibidem*.

44 VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento...*, p. 223.

45 KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche...*, p. 367.

46 VALIER, *Visite pastorali a chiese della diocesi...*, p. 504, e A. VALIER, *Visite pastorali a chiese extraurbane della diocesi di Verona, anni 1592-1599*, a cura dell'Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona 2000, pp. 35-37; si veda anche quanto riportano KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche...*, p. 365 e MESSEDA GLIA, *Arbizzano e Novare...*, p. 39.

47 Un altro teste, Andrea *quondam* Nicola Tognoli *de Rosellis* (nella pertinenza di San Vito), riporta la stessa versione dei fatti, asserendo che Marano «mandete fino in Bressana a far far et portar cugni, pichi, et palli de ferro per spezzar prede et laste» (ASVr, S. Casa Misericordia, proc. 2836, cc. 28r-v).

48 *Ivi*, c. 14v (testimonianza di Andrea *quondam* Antonio *a Speris*). È simile la testimonianza di Giovanni Pietro *a Speris* (*Ivi*, c. 19r).

49 *Ivi*, c. 14v (testimonianza di Andrea *quondam* Antonio *a Speris*).

50 *Ivi*, c. 22v (testimonianza di Giacomo *quondam* Apostolo *de Aprilis*).

51 *Ivi*, c. 16v (testimonianza di Pietro *quondam* Paolo *de Turbis*).

52 *Ivi*, c. 18r (testimonianza di Pietro *quondam* Paolo de Turbis).

53 *Ivi*, c. 20v (testimonianza di Giovanni Pietro a Speris).

54 *Ivi*, c. 17r (testimonianza di Pietro *quondam* Paolo de Turbis).

55 *Ivi*, c. 32v (testimonianza di Domenico *quondam* Bartolomeo Delaydi di Arbizzano).

56 *Ivi*, c. 19r (testimonianza di Giovanni Pietro a Speris). In merito alle *marogne* e al loro rapporto con l'olivicoltura si vedano VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento...*, pp. 70-71, e *Olio ed olivi del Garda veronese. Le vie dell'olio gardesano dal medioevo ai primi del Novecento*, a cura di A. Brugnoli, P. Rigoli e G.M. Varanini, Verona 1994, pp. 53-54.

57 ASVr, S. Casa Misericordia, proc. 2836, c. 26v (Geronimo *quondam* Giacomo de Polletis di Santa Sofia e abitante a Novare). Si veda a tal proposito quanto scrive l'agronomo cinquecentesco Tanara secondo cui «nelle buche, ove si devono piantare talee o piantoni [di olivi] [...] vi si ponghi terra, misticata con giaja, o pietre», un fatto che forse spiegherebbe l'utilizzo degli *spezza prede* nelle operazioni (V. TANARA, *L'economia del cittadino in villa*, Venezia 1731, p. 438).

58 Nelle carte processuali non viene mai fatta menzione della qualità degli olivi piantati, solo uno dei *testes* a favore dei Turchi, nel tentativo di screditare l'effettiva consistenza della spesa sostenuta nel dissodamento e nelle opere che seguirono, allude espressamente al fatto che da Marano non avesse perso troppo tempo nella cura degli olivi piantati, appunto perché si trattava di olivi «favarolli [...] boni da sua natura» (ASVr, S. Casa Misericordia, proc. 2836, c. 46v: testimonianza di Bartolomeo *quondam* Bernardino Malagugini), che non necessitavano quindi di particolari attenzioni. Su questa qualità di olivi si veda *Olio ed olivi del Garda veronese...*, pp. 62-64.

59 ASVr, S. Casa Misericordia, proc. 2836, c. 24r (testimonianza di Michele *quondam* Bernardino de Fanzanis di Quar, nella pertinenza di Santa Sofia di Valpolicella). Secondo Geronimo *quondam* Giacomo de Polletis, furono piantati nella pezza bonificata 500 piedi di olivi (*Ivi*, c. 27r). Le testimonianze relative all'estensione degli olivi piantati da Giovan Francesco da Marano sono comunque a tal punto variabili (grosso modo da un minimo di 200 piedi a un massimo di 800) da non permettere una quantificazione precisa; d'altronde può essere considerato come più plausibile il valore di 500 piedi che ricorre più volte sia tra i testimoni di Giovan Francesco che tra quelli dei Turchi. Il piede do-

vrebbe corrispondere nelle misure veronesi a circa 20-30 cm: si veda G.M. VARANINI, *L'olivicoltura e l'olio gardesano. Aspetti della produzione e della commercializzazione*, in *Un lago, una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, Verona 1983, I, p. 128 (secondo l'autore il piede corrisponde a circa 20 cm); ma anche G. BEGGIO, *Le antiche misure veronesi rapportate al sistema metrico decimale*, «Vita Veronese», XXI, 9-10, 1968, p. 355 (circa 30 cm).

60 ASVr, S. Casa Misericordia, proc. 2836, c. 15r (testimonianza di Andrea *quondam* Antonio a Speris). Un interessante raffronto sui prezzi delle opere ad Arbizzano può essere ottenuto dai dati raccolti da Varanini per i servizi prestati dai livellari quattrocenteschi della locale pieve, si veda dunque VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento...*, p. 220.

61 ASVr, S. Casa Misericordia, proc. 2836, cc. 22v-23r (testimonianza di Giacomo *quondam* Apostolo de Aprilis).

62 *Ivi*, c. 25r (testimonianza di Michele *quondam* Bernardino de Fanzanis).

63 *Ivi*, cc. 19v-20r (testimonianza di Giovanni Pietro a Speris).

64 *Ivi*, c. 20v (testimonianza di Giovanni Pietro a Speris).

65 *Ivi*, c. 24v (testimonianza di Michele *quondam* Bernardino de Fanzanis). Anche *Ivi*, c. 61r (testimonianza di Michele f. Geronimo Zambelli abitante a Quinzano): «In quel tempo el formento era caristioso, et si vendeva fino 5 lire al minale»; quest'ultimo dato, assieme a quelli ricavati nelle note seguenti dalla cronachistica veronese del tempo, può essere confrontato con gli andamenti annuali del prezzo del frumento sul mercato vecchio di Verona elaborati in BORELLI, *L'agricoltura veronese tra '500 e '600...*, pp. 296-304.

66 Si rimanda alle pagine del saggio di G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986, p. 201 e ss; unitamente a quanto riportato da L. MOSCARDO, *Historia di Verona*, Verona 1668, p. 395: «Segui in quest'anno [1527] grandissima carestia, onde la città, per sovenir in parte al bisogno, pigliò imprestito quattordici milla scudi, et mandò in altri paesi a comprar grani, i quali venivano aspettati da' poveri fin fuori dalle porte».

67 Si veda *Notiziario cronologico veronese (Carminati)*, «Archivio Storico Veronese», XVII, giugno 1883, fasc. LI, p. 259; e MOSCARDO, *Historia di Verona...*, p. 403: «Quest'anno [1530] per il tristo raccolto, che fu sul veronese si dubitava di grandissima carestia, et acciò che la povertà non perisse, la città tolse danari imprestito dal Santo Monte, e mandò a comprar grani in quantità».

68 Si veda *Notiziario cronologico veronese...*, p. 259, e MOSCARDO, *Historia di Verona...*, p. 406: «Il formento valse sei lire il minal, prezzo essorbitante in riguardo di quelli tempi».

69 Si veda *Notiziario cronologico veronese...*, p. 259, e MOSCARDO, *Historia di Verona...*, pp. 410-411: «L'anno 1539 [...] per le gran piogge seguite nel mese di aprile, cominciarono a crescer i grani di prezzo, che il formento dai trentasei soldi il minal arrivò fin'alli cento [...] nell'anno seguente 1540 molti patirono, et assai perirono di fame, valse il formento sette delle nostre lire il minal».

70 Su questi problemi si veda A. FERRARESE, «*Agnosce vultum pecoris tui*». *Aspetti della "cura animarum" nella legislazione anagrafica ecclesiastica della diocesi di Verona (secc. XVI-XVIII)*, «Studi Storici Luigi Simeoni», XLIX, 1999, pp. 189-237.

71 In relazione alle ripercussioni delle crisi di sussistenza della prima metà del Cinquecento sull'andamento della componente demica, si vedano per la Valpolicella le sintetiche informazioni fornite da KNAPTON, *La popolazione della Valpolicella...*, p. 32, confrontabili con analoghi rilievi, per la pianura veronese, di A. FERRARESE, *L'evoluzione demografica di una comunità veneta in età moderna. Cerea tra XVI e XIX secolo*, Verona 2000, pp. 41-64.

72 ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 14r (testimonio di Andrea *quondam* Antonio a *Speris*).

73 *Ivi*, c. 16r (testimonio di Andrea *quondam* Antonio a *Speris*). Secondo un altro teste, Pietro *quondam* Paolo de *Turbis* abitante a San Vito, prima dell'intervento di bonifica la pezza sarebbe valsa solo 2 ducati, mentre al termine «più de dese» (*Ivi*, c. 17r).

74 *Ivi*, c. 25r (testimonianza di Michel *quondam* Bernardino de *Fonzanis*).

75 *Ivi*, c. 29r (testimonianza di Andrea *quondam* Nicola Tognoli).

76 *Ivi*, c. 38v (testimonianza di Antonio *quondam* Bartolomeo Malagugini di Arbizzano). A tal proposito si veda la fondamentale testimonianza di MOSCARDO, *Historia di Verona...*, p. 416: «Nel qual tempo [1549] per il gran freddo si seccarono quasi tutti gl'olivi, le vitti, et altri alberi, e morì gran quantità d'uccelli, per il che seguirono gran littiggi, per li livelli d'oglio, et di olive, che si pagavano a patroni, che fu di bisogno ricorrer'a Venetia, se bene poi s'agiustò il tutto con sodisfattione delle parti» (mio corsivo); e anche *Notiziario cronologico veronese...*, p. 259.

77 All'inizio della causa i compadroni della decima di Arbizzano e Novare sono dunque il pievano Felice Righetti, Zeno Turchi «cum li fioli» e gli eredi di Marco Antonio Turchi (ASVr, S.

Casa Misericordia, proc. 2836, c. 1r), anche se è indiscutibile il ruolo predominante di Zeno Turchi, quale rappresentante dei compadroni, durante lo svolgimento del processo.

78 Secondo le testimonianze, che anche in questo caso non sono concordi, si trattava di una estensione variabile tra 3 e 7 piedi di olivi preesistenti allo *svegro* effettuato da Giovan Francesco da Marano (*Ivi*, cc. 20r, 27r, 28v e 30r).

79 Si veda quanto esposto alla *nota* 57 per una presunta quantificazione.

80 ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 7r.

81 *Ivi*, c. 12r.

82 *Ivi*, c. 9r.

83 *Ivi*, c. 7v.

84 *Ibidem*. La potatura degli olivi in fiore è però consigliata anche da Tarello che scrive a proposito: «Gli esperti portatori [*sic*] di olivi della dilettevolissima Riviera di Salò, miei vicini, dicono che l'olivo, essendo potato quando è fiorito, ritiene più frutto che non fa essendo potato da altro tempo» (C. TARELLO, *Ricordo d'agricoltura*, a cura di M. Berengo, Torino 1975, p. 66).

85 Per un altro testimone, Domenico *quondam* Bartolomeo Delaydi, i minali prodotti furono invece una cinquantina (ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 32r).

86 *Ivi*, c. 6r (preliminari processuali in Camera Fiscale di Verona, 7 settembre 1547).

87 Lo si evince da una passo dei citati preliminari processuali in cui i consorti fanno riferimento alle «adversa ducalia de novalibus disponenda» (*Ibidem*).

88 *Ivi*, c. 1v.

89 Sulla composizione nel diritto di decima si veda, per esempio, L. ZANCHI, *Tractatus de privilegiis ecclesiae, et de casibus reservatis*, Verona 1587, p. 343.

90 ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 9r. L'uso di pagare una percentuale di decimazione minore, come compromesso per aver sostenuto nel fondo dei lavori di miglioria, è testimoniato anche da un altro teste, Giovanni Pietro a *Speris*, che riferisce come «mei fratelli, et io habbiamo più pezze di terra nella pertinenza di S. Vito preditta redutte a coltura de boschive, et montuose, et di esse per anni circa vinticinque non ne habbiamo pagato decima, ma poi habbiamo fatto acordo con el q. messer Andrea da Bure patron della decima, e gli pagamo delli vinti l'uno» (*Ivi*, c. 20r). La stessa situazione è poi testimoniata anche da Giacomo *quondam* Apostolo de *Aprilis*: «Io ge ne ho alcuni simili redutti delli quali per molti anni non ho pagato decima alcuna, et poi sopra di

ciò vertita la lite nella Camera Fiscale et reportata a nostro favor la sententia di non pagar contra messer Giacomo Franco, messer Francesco Capello successor del Palermo, et messer Andrea Buri tutti tre patroni della ditta decima, et poi per non tor a contendere, me accordai seco de pagar delli vinti l'uno» (*Ivi*, c. 23r).

91 Questo passo del Panormitanus relativo alla composizione di decima è citato da F. RUFFINI, *Decime contrattuali o costituenti la dote del beneficio*, Torino 1902, p. 64.

92 ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 37r (testimonianza di Antonio *quondam* Bartolomeo Malagugini di Arbizzano).

93 *Ivi*, c. 38r (testimonianza di Antonio *quondam* Bartolomeo Malagugini).

94 *Ibidem*.

95 *Ibidem*.

96 *Ivi*, c. 37r.

97 *Ivi*, c. 21r (testimonianza di Giovanni Pietro *a Speris*).

98 *Ivi*, c. 24r (testimonianza di Michele *de Fanzanis*).

99 *Ivi*, c. 20r (testimonianza di Giovanni Pietro *a Speris*).

100 *Ivi*, c. 23r (testimonianza di Giacomo *de Aprilis*).

101 *Ivi*, c. 20v (testimonianza di Giovanni Pietro *a Speris*).

102 Anche se, per il secolo precedente, lo stretto legame tra i Turchi e i decimali che affittavano la raccolta delle decime di Arbizzano viene descritto da VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento...*, p. 223.

103 ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 31v (testimonianza di Domenico *quondam* Bartolomeo Delaydi di Arbizzano, abitante a Parona, «decimalis bladorum, uvarum et olivarum communis Arbizani et de Novaris»).

104 *Ivi*, c. 34r (testimonianza di Giacomo *quondam* Benedetto *de Cremonis* di San Vito). Nella testimonianza di un altro decimale, Giovanni *quondam* Simone *de Cremonis* di Arbizzano ma abitante a Parona, tra l'altro evidentemente imparentato con il precedente, viene riferito che nella parte coltivata della pezza «di quantità cerca un campo», il vecchio proprietario Antonio *de Roversis* «gli seminava del formento marzollo et della scandella, et se ne scodeva la decima» (*Ivi*, c. 44r).

105 *Ivi*, c. 30r-v (testimonianza di Antonio *quondam* Bartolomeo Malagugini di Arbizzano). È comunque interessante notare che la consuetudine «che nel loco de Arbizan et di Val Polisella si ha pagato decima anco delli lochi redutti a coltura» (*Ivi*, c. 17r: testimonianza di Andrea *a Speris*) non è negata dai *testes* presentati da Giovan Francesco da Marano.

106 *Ivi*, c. 35r.

107 *Ivi*, c. 41r (capitoli presentati da Zeno Turchi a replica delle deposizioni dei *testes* presentati da Giovan Francesco da Marano).

108 *Ivi*, c. 8r.

109 È indubbiamente per verificare questa possibilità che i giudici della Camera Fiscale si informano dai *testes* se «di esse [pietre] se ne potrebbe servir a fabricar» (*Ivi*, c. 21r: testimonianza di Giovanni Pietro *a Speris*) oppure se fosse «vero che messer Zuan Francesco ha ricevuto beneficio delli sassi che l'ha fati condur fori della ditta pezza de terra» (*Ivi*, c. 27v: testimonianza di Geronimo *quondam* Giacomo *de Polletis* di Santa Sofia, abitante a Novare).

110 *Ivi*, c. 48r (testimonianza di Antonio Giovanni Moscaroli di Arbizzano).

111 *Ivi*, c. 31v (testimonianza di Domenico *quondam* Bartolomeo Delaydi di Arbizzano).

112 *Ivi*, c. 41r (capitoli di Zeno Turchi).

113 *Ivi*, c. 50r (testimonianza di Giacomo Righetti *quondam* Geronimo).

114 *Ibidem*.

115 *Ivi*, c. 41v (capitoli presentati da Zeno Turchi).

116 *Ivi*, c. 45r (testimonianza di Giacomo *quondam* Fabiano *de Goit* di Arbizzano).

117 *Ivi*, c. 56v (testimonianza di Giovanni Battista *quondam* Rinaldo Bonsignori della contrada di Santo Stefano di Verona).

118 *Ivi*, c. 8r.

119 *Ivi*, c. 30v (testimonianza di Antonio *quondam* Bartolomeo Malagugini di Arbizzano).

120 *Ivi*, c. 45r (testimonianza di Giacomo *de Goit*).

121 *Ivi*, c. 46r (testimonianza di Bartolomeo *quondam* Bernardino Malagugini di Arbizzano). Sulla stagione della potatura, «un'operazione delicata, che avrebbe caratterizzato tra l'altro la crescita più o meno regolare delle piante giovani», si vedano le brevi note in *Olio ed olivi del Garda veronese...*, p. 54.

122 ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 41v (capitoli di Zeno Turchi).

123 Sulle competenze di questa magistratura si rinvia a C. CARO LOPEZ, *Gli Auditori Nuovi e il dominio di Terraferma*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. xv-xviii)*, 1, a cura di G. Cozzi, Roma 1980, pp. 261-316.

124 ASVr, S. *Casa Misericordia*, proc. 2836, c. 39r (copia della lettera degli Auditori Nuovi del 23 novembre 1549).

125 *Ivi*, c. n.n. (copia della *visio loci* inserita tra le carte finali della filza senza numerazione).

126 *Ivi*, c. n.n.

127 *Ivi*, c. n.n. (la sentenza è posta tra le ultime carte della filza senza alcuna numerazione).

128 La letteratura su questo delicato problema è abbondante, riassunta negli interventi contenuti nel miscelaneo *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, a cura di K. Nehlsen-von Stryk e D. Nörr, Venezia 1985.

129 Esposta in relazione ai novali in CASELLI, *Le decime...*, pp. 186-187; JEMOLO, *Considerazioni sulla giurisprudenza...*, p. 59 e ss; S. GIANZANA, *Decima*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1911, p. 474 e ss; TODESCHINI, *Sulle decime feudali...*, p. 82.

130 ASVr, *S. Casa Misericordia*, proc. 2836, c. n.n. (le carte con la motivazione della sentenza sono anch'esse raccolte in filza senza numerazione). La stessa definizione di 'novale' si trova menzionata nella classica letteratura decimale di età moderna; per un esempio, si veda G.P. MONETA, *Duo tractatus alter de de-*

cimis tam spiritualis quam papalibus alter de optione canonica, Roma 1621, p. 22.

131 *Ivi*, c. n.n.

132 Sul gruppo di funzionari, solitamente addottorati in legge, che accompagnavano i rettori nelle città del Dominio e sui loro compiti si veda G. SANCASSANI, *Commissioni di Pietro Lando, doge di Venezia, al nobile Ermolao Barbaro, inviato podestà a Verona (1545 marzo 17)*, in *Venezia e la Terraferma...*, pp. 474-477; come anche L. VECCHIATO, *La vita politica economica e amministrativa a Verona durante la dominazione veneziana (1405-1797)*, in *Verona e il suo territorio*, v/1, Verona 1995, p. 139 e ss.

133 A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"*, in *Storia della cultura veneta*, 3/1 (*Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*), a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1980, p. 616.

134 T. DIPLOVATAZIO, *Tractatus de Venetae urbis libertate et eiusdem Imperii dignitate et privilegis...* in MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti...*, p. 649.